

Addì 24 novembre 1966 in Pesaro

tra

l'Associazione degli Industriali-Collegio dei Costruttori Edili

e

i Sindacati Provinciali della C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.

si è convenuto di provvedere alla stipulazione dell'integrativo provinciale al c.c.n.l. di lavoro per gli operai dell'industria edilizia ed affini siglato in Roma il 22.10.1966, sulla base dei seguenti punti

- 1) **ORARIO DI LAVORO** - confermare norma del precedente integrativo e concordare la distribuzione dell'orario di lavoro in maniera diversa secondo i periodi dell'anno.
- 2) **TRASPORTO OPERAI** - Riserve di definire caso per caso la questione del trasporto operai relativamente a lavori in particolari zone impervie
- 3) **APPRENDISTATO** - Modificare le norme di cui all'art.8 del precedente integrativo riducendo di mezzo anno il periodo di apprendistato per coloro che cominciano il tirocinio a 16 anni compiuti e di un anno per coloro che cominciano a 17 anni compiuti; prevedere inoltre la riduzione di due anni - col rispetto comunque del minimo di un anno - del periodo di apprendistato per i giovani in possesso della licenza e diploma di 1° grado rilasciato da Scuole Professionali Edili riconosciute.
- 4) **COMITATO TECNICO PARITETICO** - Provvedere alla istituzione di un Comitato Tecnico paritetico territoriale secondo le norme stabilire del contratto nazionale.
- 5) **PREMIO DI PRODUZIONE** - Elevare il ^{premio} ~~premio~~ di produzione al 9 % con le modalità correnti
- 6) **SCUOLE EDILI** - Snellire il funzionamento delle Scuole Edili, prevedendo un organo esecutivo sul piano amministrativo ed incoraggiando la partecipazione dei giovani ai corsi indetti dalle Scuole medesime; esaminare la possibilità di attribuire alla Cassa Edile il compito di esazione del contributo contrattuale, da confermarsi nella misura del 10 0,60 % sulla retribuzione con le modalità in atto.
- 7) **CASSA EDILE** - Provvedere alla contrattualizzazione delle prestazioni secondo le norme recate dal nuovo contratto nazionale; confermare il contributo Cassa Edile nella misura paritetica del 0,55 % con le modalità in atto; stabilire nel 0,45 % paritetico il corrispettivo percentuale delle quote di servizio da applicarsi sui salari presi a base per gli accantonamenti presso la Cassa medesima.
- 8) **IMPEGNO** a definire l'integrativo entro il corrente anno per dargli applicazione dal 1° GENNAIO 1967.

[Handwritten signature]
Addì 24 novembre 1966

[Handwritten signature]

STIRAZZANO
MILFAS


STIRAZZANO
BRIANO

LIQUIDAZIONE CASSA EDILE DICEMBRE 1966


Consentire in sede di Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile una trattenuta di L.1.500 a lavoratore sulla liquidazione degli accantonamenti operati nel dicembre 1966, con esclusione soltanto di coloro che non superino l'importo di L.10.000 di accantonamento e con l'impegno delle organizzazioni dei lavoratori di distribuire a ciascun lavoratore iscritto alla Cassa Edile il testo a stampa dell'accordo integrativo ed uno stralcio delle principali norme del nuovo c.c.n.l.


INDENNITA' CONGIUNTURALE

Da riproporzionare con decorrenza 1° gennaio 1967 in relazione al vigente orario contrattuale di 45 ore settimanali; ulteriormente col 1° gennaio 1968 (44 ore settimanali) e col 1° gennaio 1969 (43 ore settimanali) secondo le riduzioni dell'orario contrattuale di lavoro stabilite dal nuovo c.c.n.l.



24 NOV. 1966


Michele Guo


f. prof.

